



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE f.f.

nei procedimenti riuniti n. [REDACTED] n. G.;
esaminati gli atti, sentiti i coniugi, [REDACTED] ne esperito negativamente il tentativo di conciliazione;

viste le note depositate dalle parti nel termine concesso all'esito dell'udienza presidenziale;
valutate complessivamente le risultanze acquisite nell'ottica di un equo bilanciamento tra le dedotte esigenze;

rilevato che dal matrimonio è nata la figlia [REDACTED] n data [REDACTED];

rilevato, in particolare, che non sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti di alcuno dei coniugi tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore e preso atto che entrambi i genitori riconoscono all'altro piene competenze genitoriali, e che, in ogni caso, il regime più favorevole alla sana crescita dei figli, in assenza di controindicazioni, è quello dell'affidamento condiviso;

rilevato che appare opportuno che la figlia continui a vivere con la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti;

ritenuto che, d'altro canto, vanno precisati i periodi di permanenza della minore presso il padre, al fine di fornire ai genitori un criterio organizzativo in difetto di diverso accordo, che deve tenere conto dell'età della minore e della necessaria gradualità nell'inserimento del pernottamento in considerazione della mancata coabitazione tra padre e figlia, in quanto al momento della nascita il padre prestava attività lavorativa all'estero con limitate permanenze in Italia, e al suo ritorno in Italia è intervenuta la separazione di fatto tra le parti, dovendo pertanto considerare le presumibili difficoltà per la minore, in una prima fase, di separarsi per il pernottamento e per periodi consecutivi dal genitore coabitante, dati che richiedono la necessaria collaborazione di entrambi i genitori nell'interesse della minore;

considerato che il ricorrente, [REDACTED], ha prestato nel periodo 2011/2014 attività lavorativa in missione in Arabia Saudita, percependo rilevanti redditi pari (come desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dal [REDACTED]) ad € 120.128 nel 2013; ad € 89.605,50 nel 2014, ed ha percepito nel 2015 reddito netto pari ad una media mensile di € 1731,00 (come desumibile dalla somma degli importi netti attestati dalla buste paga in atti relative ai mesi da gennaio a novembre 2015); considerato che il ricorrente ha destinato ingenti importi dei redditi percepiti in missione all'estinzione del mutuo sulla casa familiare, a prestiti erogati alla famiglia di origine della moglie (cfr. dichiarazioni rese da entrambe le parti nell'udienza presidenziale) nonché per l'acquisto nel 2015 della nuova casa di abitazione (senza che possa ritenersi tale acquisto strumentale per certificare la riduzione del reddito, avendo il [REDACTED] diritto a godere di una propria abitazione dove ospitare la figlia); rilevato che il ricorrente è proprietario del 100% della casa familiare e della nuova casa di abitazione acquistata nel 2015 e gravata da rata di mutuo mensile di € 704,00; rilevato che dall'esame degli estratti di conto corrente si desume che rilevanti importi sono stati trasferiti a soggetti estranei alla famiglia (asseritamente per fruire di contanti in loco) nel corso della permanenza in Arabia Saudita, e l'affermazione che si trattava di modalità per disporre di denaro contante in loco, risulta in contrasto con i contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il ricorrente ha dichiarato di avere destinato alla permanenza in [REDACTED] importi inferiori rispetto a quelli movimentati sul conto, dati dai quali può desumersi la presenza di risparmi;

[Handwritten signature]

rilevato che la resistente che svolge attività di avvocato ha dichiarato di percepire reddito netto mensile di circa € 600,00, e che nelle denunce dei redditi la resistente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi lordi: denuncia 2013 reddito complessivo € 1070; denuncia 2014 reddito complessivo € 2.334; considerato che la resistente ha ommesso di documentare i libretti postali alla stessa intestati, dei quali il ricorrente ha dato prova dell'esistenza depositando atti attestanti versamenti; rilevato che considerando le elevate capacità professionali della resistente, la circostanza che l'età della minore, iscritta alla scuola dell'infanzia, permetterà alla ricorrente di incrementare la propria attività lavorativa, valutata la disponibilità di risparmi non quantificati nel loro ammontare e la disponibilità della casa familiare di esclusiva proprietà del ricorrente da considerare posta attiva del reddito, deve ritenersi che la [REDACTED] possa fruire di adeguati redditi propri;

considerato che quanto al mantenimento della minore sia equo prevedere, al fine di consentire alla figlia di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e considerati i costi per il mutuo acceso dal ricorrente per l'acquisto della casa di abitazione, i presumibili risparmi nella disponibilità dello stesso, il godimento da parte della resistente della casa familiare, che il marito corrisponda alla moglie un contributo al mantenimento ordinario della prole pari ad euro 550,00 mensili, tenuto conto dei redditi delle parti e delle disponibilità patrimoniali del resistente, delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, ed infine dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti su entrambi i genitori;

considerato che deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, richiamando i contenuti del protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel dicembre 2014. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posta a carico di entrambi i genitori una quota pari al 50% delle spese straordinarie.

rilevato che i redditi della ricorrente sono tali da consentirle il mantenimento del tenore di vita familiare;

P.Q.M.

visto l'art. 708 c.p.c.;

adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:

- 1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- 2) affida la figlia minore [REDACTED] ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
- 3) dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, in difetto di diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: per almeno due pomeriggi alla settimana da individuare salvo diverso accordo nel lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a fine settimana alternati il sabato e la domenica per l'intera giornata, prevedendo il graduale inserimento del pernottamento, anche con l'ausilio della madre, a decorrere dal mese di marzo 2015 (con primo pernottamento durante le festività pasquali) prevedendo fino all'estate un pernottamento mensile nel secondo fine settimana del mese di spettanza del padre (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00); per le festività natalizie 2015 la minore trascorrerà con il padre il 25 e il 26 dicembre senza pernottamento, e il 6 gennaio; per le vacanze pasquali 2016 dalle ore 10.00 del Sabato Santo alle ore 19.00 del giorno di Pasqua; e per le vacanze estive 2016 per 15 giorni non consecutivi da suddividersi in 5 diversi periodi di tre giorni ciascuno (ciascun periodo con due pernottamenti consecutivi); ad anni alterni per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del patrono, 1 novembre, 8 dicembre); a decorrere dalle vacanze natalizie 2016 dal primo giorno di vacanza scolastica al 30.12 ore 20:00 o, ad anni alterni, dal 30.12 ore 20:00 al mattino del primo giorno di scuola dopo le vacanze; per l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad iniziare dal periodo pasquale dell'anno 2017 con il padre; per 15 giorni durante le vacanze estive da suddividere fino al compimento del quinto anno di età in tre periodi, e fino al compimento del settimo anno di età della minore in due periodi di 7 giorni;
- 4) assegna la casa familiare sita in Roma Via [REDACTED] con quanto in essa contenuto a [REDACTED] dato atto che il ricorrente se ne è già allontanato;

5) determina in 550,00 euro il contributo mensile dovuto da [REDACTED] per il mantenimento della figlia [REDACTED] da corrispondere a [REDACTED] presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da giugno 2015, data della domanda (sottratte per i periodi pregressi le somme già corrisposte) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

6) dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto indicato in motivazione;

Nomina giudice istruttore sè medesima e fissa il giorno 24 marzo 2016 ore 11,15, per la comparizione delle parti.

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 25 gennaio 2016 per il deposito di una memoria integrativa ed alla parte convenuta termine sino al 25 febbraio 2016 per il deposito di una comparsa di risposta con l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito.

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Roma, 23 dicembre 2015

R. G. N. [REDACTED]
[REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Giustizia



Numero [REDACTED]
[REDACTED]

Il Presidente f.f.
Monica Valletti